



Legge quadro in materia di interporti A.C. 703-B

Dossier n° 220 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
30 luglio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	703-B
Titolo:	Legge quadro in materia di interporti
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	8
Commissione competente :	IX Trasporti
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge in esame è volta ad introdurre una nuova **disciplina quadro in materia di interporti**, che sostituisce, abrogandola, quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990. Gli **interporti** sono costituiti da un complesso di infrastrutture e servizi finalizzati allo scambio di merci tra diverse modalità di trasporto. Insieme ai porti e ai terminal intermodali, essi costituiscono uno dei c.d. "**nodi intermodali**", ossia delle infrastrutture dedicate allo scambio modale e all'interconnessione fra le reti.

Si ricorda che il provvedimento è già stato discusso e approvato da entrambi i lati del Parlamento. Difatti, è stato presentato il 12 dicembre 2022 e licenziato dalla Camera dei deputati il 28 febbraio 2024, quindi trasmesso al Senato che lo ha approvato, con modificazioni, il 9 luglio 2025. Pertanto, è ora nuovamente all'esame della Camera.

Il testo risultante dall'esame parlamentare si compone di **8 articoli**.

Nel dettaglio, l'**articolo 1** individua l'ambito di applicazione, la finalità e i principi fondamentali in materia di interporti e della loro rete, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le **finalità** di tale legge quadro includono: il potenziamento dell'intermodalità terrestre, l'efficienza e la sostenibilità dei flussi logistici, la razionalizzazione dell'uso del territorio, il completamento delle infrastrutture della rete TEN-T, e la promozione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica della logistica.

Viene altresì innovata la **definizione di interporto**, qualificato come "complesso organico di infrastrutture e servizi gestito in forma imprenditoriale", locuzione, questa, non presente nella legge attuale, al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici, in ogni caso fornito di collegamenti con porti o aeroporti e viabilità di grande comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario alla strada o alla navigazione interna. Vengono introdotte altresì le seguenti **definizioni**:

- **Soggetti gestori degli interporti**, definiti come enti o imprese titolari della gestione degli interporti di rilevanza nazionale (definizione **introdotta in sede di esame al Senato**);
- Il **Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica**, quale nuovo organismo previsto dall'articolo 4.

L'articolo qualifica gli interporti come **infrastrutture strategiche** e di **preminente interesse nazionale**. Si specifica, inoltre, che la **rete degli interporti** costituisce, nel suo insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed è strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale. Infine, si prevede l'istituzione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'elenco dei soggetti gestori.

L'**articolo 2** disciplina la pianificazione degli interporti mediante l'elaborazione del **Piano generale per l'intermodalità**, redatto dal MIT previa ricognizione degli interporti esistenti e in costruzione, sentito il

Comitato nazionale e la Conferenza unificata. Il Piano è adottato con uno o più decreti ministeriali, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, sentita la Conferenza unificata e previa intesa in Conferenza unificata. Lo schema di decreto deve quindi essere trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il MIT può altresì **individuare nuovi interporti e interventi di potenziamento degli esistenti**, previo parere del Comitato nazionale e del Ministero dell'ambiente. Tuttavia, a seguito di modifiche introdotte nel corso dell'esame al **Senato**, è stato previsto il limite massimo di **30 interporti a livello nazionale**.

L'**articolo 3** elenca requisiti cumulativi che devono sussistere per l'individuazione di nuovi interporti da parte del MIT, tra cui: assenza di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici; presenza di connessioni stradali e ferroviarie adeguate, coerenza con i corridoi TEN-T, sostenibilità finanziaria e uso prioritario di aree già bonificate.

Il progetto del nuovo interporto deve altresì includere i seguenti requisiti, nel rispetto del Codice dell'ambiente:

- terminale ferroviario intermodale;
- aree per la sosta dei mezzi pesanti;
- servizi doganali, centri direzionali e per la logistica;
- un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali, nonché aree diverse destinati al trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, logistica industriale, logistica distributiva e distributiva urbana
- sistemi di sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori..

È prescritta la valutazione costi-benefici, nonché l'integrazione di fonti energetiche rinnovabili in linea con gli obiettivi europei in materia di emissioni.

L'**articolo 4**, emendato al **Senato**, istituisce un nuovo organo consultivo con compiti di coordinamento e pianificazione delle politiche in materia di interporti, con funzione di raccordo tra trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo, ossia il **Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica**.

La definizione della composizione, dell'organizzazione, del funzionamento e della disciplina amministrativa e contabile del Comitato è rimessa, dal comma 2, a un regolamento ministeriale, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:

- l'organo è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegati;
- sono membri di diritto i presidenti delle regioni in cui sono ubicati gli interporti, il Presidente dell'Unione interporti riuniti, nonché i presidenti degli interporti medesimi, o i rispettivi delegati;
- la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati.

Possono partecipare senza diritto di voto rappresentanti di enti locali, autorità portuali e associazioni di settore.

Il Comitato è inserito tra i soggetti con cui le Autorità di sistema portuale possono stipulare intese per sistemi logistici (novella al d.l. n. 201/2011). È espressamente esclusa qualsiasi forma di compenso per la partecipazione alle riunioni (modifica introdotta in prima lettura dalla Camera).

L'**articolo 5** disciplina il regime giuridico applicabile ai soggetti gestori degli interporti. In particolare, qualifica la gestione degli interporti come **attività di natura economico-industriale e commerciale**, esercitata in regime di **diritto privato**. I gestori provvedono alla realizzazione di nuove strutture e all'adeguamento degli interporti esistenti in base ai criteri di sicurezza e sostenibilità energetica.

È previsto che gli enti concedenti costituiscano un **diritto di superficie** in favore dei gestori, tenendo conto del valore degli investimenti. Il diritto può essere convertito, su richiesta, in **piena proprietà**, applicando in quanto compatibile l'art. 31, commi 45-48, della legge finanziaria per il 1999.

L'**articolo 6** demanda ad un decreto del MIT, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la **definizione** dei progetti prioritari per la realizzazione e lo sviluppo degli interporti, entro il limite massimo di 30 strutture. Per tale attività, è autorizzata la spesa (modificata al Senato) di:

- 5 milioni di euro per il 2025,
- 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

I criteri di priorità valorizzano la coerenza con le finalità della legge quadro, con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale. Le modalità attuative sono demandate a regolamento interministeriale da emanare entro due mesi.

È prevista una procedura semplificata per l'approvazione dei progetti mediante accordi di programma. A seguito di modifiche introdotte nel corso dell'esame alla Camera in prima lettura, si dispone altresì che i **gestori ferroviari possono adeguare** le connessioni di "**ultimo miglio**", con oneri propri e previa verifica costi-benefici.

I soggetti gestori degli interporti devono **stipulare accordi con RFI S.p.A.** per l'adeguamento ai parametri UE in tema di sagoma, modulo e peso assiale della rete e dei terminali ferroviari.

L'**articolo 7** reca la copertura degli oneri di cui all'articolo 6, che viene assicurata tramite riduzioni di autorizzazioni di spesa già previste nelle leggi di bilancio 2018 (art. 1, comma 235) e 2021 (art. 1, comma 392), in linea con la rimodulazione stabilita al Senato.

L'**articolo 8** dispone l'abrogazione di numerose disposizioni della legge n. 240/1990, nonché dell'articolo 6 del decreto-legge n. 98/1995. Le norme abrogate continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Le regioni a statuto ordinario devono adeguare le proprie normative entro sei mesi. Il medesimo termine è previsto per le regioni a statuto speciale e le province autonome, nel rispetto dei relativi statuti. I principi fondamentali della legge quadro si applicano immediatamente nelle regioni a statuto ordinario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla **competenza concorrente** Stato-regioni nelle materie concernenti **i porti e gli aeroporti civili** nonché le **grandi reti di trasporto e di navigazione** (art. 117, terzo comma, Cost.), rispetto alle quali, come dichiarato all'articolo 1 della proposta stessa, quest'ultima mira a stabilire i principi fondamentali, con specifico riferimento agli interporti e alla loro rete.

A fronte del carattere concorrente delle competenze coinvolte, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- all'articolo 2, comma 1, è previsto il **parere** della Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali di ricognizione degli interporti già esistenti e di quelli in corso di realizzazione;
- all'articolo 2, comma 3, è prevista la previa **intesa** in sede di Conferenza unificata ai fini dell'approvazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Piano generale per l'intermodalità;
- all'articolo 4, comma 2, è prevista la partecipazione, in quanto **membri di diritto**, al Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, tra gli altri, dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicati gli interporti;
- all'articolo 4, comma 3, è prevista la **partecipazione** alle **riunioni** del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, senza diritto di voto, tra gli altri, dei sindaci, del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o di un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato;
- all'articolo 6, comma 1, è prevista la previa **intesa** in sede di Conferenza unificata ai fini dell'individuazione, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti;
- all'articolo 6, comma 3, è prevista la previa **intesa** in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del regolamento che stabilisce le modalità e le procedure di finanziamento dei medesimi progetti.

Cost220	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Trasporti	st_trasporti@camera.it - 066760-2614	✕ CD_trasporti